



**N. 1962-A**

*Relazione orale*  
*Relatore MIRABELLI*

**ALLEGATO**

## **TESTO PROPOSTO DALLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

Comunicato alla Presidenza il 16 luglio 2015

PER IL

### **DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014

**Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
con il Ministro della giustizia**

**con il Ministro dell'economia e delle finanze**

**con il Ministro dello sviluppo economico**

**con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

**con il Ministro dell'interno**

**con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

**con il Ministro della salute**

**con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**

**e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**

*(V. Stampato Camera n. 2977)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 10 giugno 2015*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 giugno 2015*

**ALLEGATO**

**EMENDAMENTI**

*esaminati dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente con indicazione del relativo  
esito procedurale*

## **EMENDAMENTI**

### **Art. 2.**

#### **2.1**

DE PETRIS, URAS

#### **Respinto**

*Sopprimerlo.*

---

**Art. 5.**

**5.1**

CROSIO, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «Art. 1-bis», dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti: 6.000 euro».*

---

**Art. 6.****6.1**

URAS

**Respinto***Sostituire l'articolo 6, con il seguente:***«Art. 6.***(Disposizioni relative ai servizi di media audiovisivi. Corretto recepimento della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE e codificata dalla direttiva 2010/13/UE. Caso EU Pilot 1890/11/11/INSO)*

1. All'articolo 38, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo le parole: "filmati promozionali o di presentazione di opere cinematografiche di nazionalità europea di prossima programmazione" aggiungere le seguenti: ", a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di una interruzione pubblicitaria"».

---

**Art. 8.****8.1**

DONNO, FATTORI, SERRA

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso comma 22 sostituire le parole: «cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto» con le seguenti: «cessano al 31 dicembre 2015».*

---

**8.2**

DONNO, FATTORI, SERRA

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso comma 22, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».*

---

**Art. 9.**

**9.0.1**

CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)*

1. All'articolo 24, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 è apportata la seguente modificazione:

"a) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

'1-bis. Nel rispetto del principio di libera concorrenza ed al fine di tutelare i cittadini italiani da forme di concorrenza sleale in riferimento al costo del lavoro le imprese non possono far lavorare sul territorio nazionale cittadini comunitari assunti con contratto di lavoro che non garantisca almeno il minimo salariale fissato dalla contrattazione collettiva nazionale di settore'».

---

**Art. 11.**

**11.1**

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

**Respinto**

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-bis) alla lettera b) del comma 2, le parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse».

---

**11.2**

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

**Respinto**

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-bis) alla lettera b) del comma 2, le parole: "fino a sessantotto anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a settanta anni"».

---

**Art. 12.****12.0.1**

SPOSETTI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Norme sulle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, in applicazione della sentenza Corte di Giustizia europea 11 dicembre 2014, causa C-590/13)*

1. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "La medesima sanzione amministrativa del 3 per cento si applica nei casi in cui, a seguito di accertamento, non sia dovuto, con riferimento alle operazioni soggette a doppia registrazione sia nel registro vendite che in quello degli acquisti, un maggior debito di imposta"».

---



**Art. 14.**

**14.1**

URAS

**Respinto**

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «entro quattro mesi»  
con le seguenti: «entro due mesi».*

---

**Art. 15.****15.1**

FATTORI, DONNO, SERRA

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 45-bis», comma 1, dopo le parole: «Le relazioni sono trasmesse alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica» aggiungere le seguenti: «affinché su di esse sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera».*

---

**15.2**

DONNO, FATTORI, SERRA

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 45-bis», comma 3, sostituire le parole: «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni».*

---

**Art. 16.****16.1**

GRANAIOLA

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «g-bis)», dopo le parole: «lavori edili o di ingegneria civile» aggiungere le seguenti: «finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi».*

---

**16.2**

CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Governo provvede con propri decreti da emanare entro il 31 dicembre 2015, alla definizione e regolamentazione della qualifica di montatore e manutentore di apparecchi da sollevamento e gru per l'edilizia».

---

**Art. 17.**

**17.1**

GRANAIOLA

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 5-bis» apportare le seguenti modifiche:*

*1) al comma 1 sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «trenta»;*

*2) al comma 2 premettere alle parole: «Sulla base delle risultanze» le seguenti: « Entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».*

---

**Art. 18.**

**18.1**

CANDIANI, URAS

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere le parole: «purché la durata totale dei periodi contributivi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e».*

---

**18.2**

CANDIANI, URAS

**Respinto**

*Al comma 3 sostituire le parole: «esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana» con le seguenti: «sulla base dei periodi assicurativi complessivamente maturati».*

---

**Art. 20.****20.1**

FATTORI, DONNO, SERRA

**Respinto**

*Al comma 2 sopprimere le parole: «o in parte di esso».*

---

**20.0.1**

URAS, DE PETRIS, STEFANO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Disposizioni in materia di latte e derivati del latte. Procedura di infrazione n. 2014/4170)*

1. All'articolo 1 della legge 11 aprile 1974, n. 138, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono misure di protezione dei consumatori ai sensi dell'articolo 169, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea"».

---

**Art. 21.****21.1**

DE PETRIS, URAS, AMATI, CIRINNÀ

**Respinto***Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n.157, sono sostituiti dal seguente: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati"».

**21.2/1**

MORONESE, DONNO, FATTORI, SERRA

**Respinto***All'emendamento 21.2 sostituire il capoverso 3 con il seguente:*

«3. Non è consentita la cattura degli uccelli ai fini di richiamo. Non è consentito l'utilizzo degli uccelli ai fini di richiamo nell'attività venatoria.».

*E conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Alla legge 11 gennaio 1992, n. 157, sono, inoltre, apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono soppressi;

b) al comma 1 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono abrogate;

c) il comma 2 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è soppresso;

d) al comma 6 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "con l'uso dei richiami vivi" sono cancellate;

e) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono soppressi.

f) all'articolo 21 comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;

g) all'articolo 21 comma 1 lettera r) le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono cancellate;

h) all'articolo 21 comma 1 lettera ee) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono cancellate;

i) all'articolo 31 comma 1 lettera h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresse».

**21.2**

CANDIANI, ARRIGONI, URAS

**Respinto***Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

"3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con gli stessi mezzi o metodi di cattura che sono utilizzati a scopi scientifici, da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dalle regioni. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

Sono fatti salvi gli impianti esistenti, anche dotati di reti verticali, quali architetture rurali di interesse culturale e paesaggistico, di cui sono tutelate la conservazione e la fruizione nel rispetto del combinato disposto dell'articolo 1, commi 3 e 4, e dell'articolo 10, comma 4, decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni.

La titolarità di detti impianti comporta gli oneri e le responsabilità previste nel Codice dei beni culturali e paesaggi.

Ai proprietari degli impianti esistenti ovvero a coloro che ne siano legittimi detentori spetta un'indennità di occupazione a carico delle province che ne divengono titolari da quantificarsi, proporzionalmente al valore degli impianti, dell'avviamento, del mantenimento nell'ultimo quinquennio nonché del valore agricolo medio di zona"».

**21.3**

CANDIANI, ARRIGONI, URAS

**Respinto***Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

"3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis"».



**21.4/1**

MORONESE, DONNO, FATTORI, SERRA

**Respinto**

*All'emendamento 21.3 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) sostituire le parole: "L'attività di cattura" con le parole: "L'attività di allevamento"»;

*b) sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente all'articolo 21 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 4 comma 4 della legge 11 febbraio 1992 n.157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "La cattura" sono sostituite con le seguenti: "L'allevamento";

b) le parole: "Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati" sono soppresse.

1-ter. All'articolo 5 comma 2 della legge 11 febbraio 1992 n.157, le parole: "gestione di richiami vivi di cattura" sono sostituite dalle seguenti: "gestione di richiami vivi di allevamento"».

**21.4**

CANDIANI, ARRIGONI, URAS

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «3.», apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo sopprimere le parole: «esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE»;*

b) *al secondo periodo dopo la parola: «regioni», aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis».*

**21.5**

DI BIAGIO, COCIANCICH

**Respinto**

*All'articolo 21, comma 1, capoverso, dopo le parole: «della direttiva 2009/147/UE», inserire le seguenti: «e nel rispetto dell'articolo 19-bis della presente legge».*

---

**Art. 22.****22.1**

CANDIANI, ARRIGONI, URAS

**Respinto**

*Al comma 1, premettere il seguente comma:*

«01. La lettera *bb)* del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituita dalla seguente:

"*bb)* vendere, trasportare per vendere, detenere per vendere nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuti dagli uccelli, facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle specie elencate all'allegato III, parte A e B della direttiva 2009/147/CE, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquisiti"».

---

**22.2**

CANDIANI, ARRIGONI, URAS

**Respinto**

*Al comma 1, premettere il seguente comma:*

«01. Alla lettera *bb)* del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sopprimere le parole: "anche se importati dall'estero,"».

---

**22.3**

DE PETRIS, URAS

**Respinto**

*Al comma 1, lettera cc) sopprimere le parole: «, non provenienti da allevamenti,».*

---

**22.4**

CANDIANI, ARRIGONI, URAS

**Respinto**

*Al comma 1 capoverso «cc» sopprimere le parole: «anche se importati dall'estero».*

---

**22.0.1**

DE PETRIS, URAS, BIGNAMI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Disposizioni in materia di accesso ai fondi privati per fini venatori.  
Sentenza CEDU, Grande Camera, 26 giugno 2012)*

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n.157, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La richiesta può essere motivata anche da ragioni etiche del proprietario o conduttore del fondo attinenti alla protezione della fauna selvatica.";

b) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, comunque, nel caso di cui al comma 3, ultimo periodo.";

c) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché nelle aree interdette ai sensi del comma 4."».

**22.0.2**

DE PETRIS, URAS

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

1. Al fine di contribuire a dare soluzione alle procedure di infrazione in materia di rifiuti per mancato rispetto delle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE, 1999/31/CE, con particolare riguardo alle discariche abusive presenti sul territorio, al piano straordinario di bonifica delle discariche abusive, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Per la copertura dei suddetti oneri, si provvede per ciascuno degli anni 2015-2016, mediante riduzione di 40 milioni annui del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**22.0.3**

FATTORI, DONNO, SERRA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Modifiche agli articoli 2 e 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, per la risoluzione di rilievi di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2284)*

1. Dopo la lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono inserite le seguenti:

*"c-bis) aggregatore: un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia;*

*c-ter) diagnosi energetica o audit energetico: una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un'attività o di un impianto industriale o commerciale ovvero di servizi pubblici o privati, a individuare e a quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi e dei benefici e a riferire in merito ai risultati;"*.

2. Dopo la lettera *c*) del comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è inserita la seguente:

*"c-bis) quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali o nei siti web destinati ai clienti individuali, i distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio comunicano ai loro clienti in modo chiaro e comprensibile i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o di organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, sui profili comparativi dei loro consumi di energia nonché sulle specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse. Tale elenco è sottoposto a un controllo annuale da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico"».*

**Art. 23.****23.1**

DE PETRIS, URAS

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 206, comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

"l-bis) la promozione dell'impiego da parte dei soggetti economici della grande e media distribuzione, delle amministrazioni e delle aziende pubbliche, di operatori turistici, di specifici riciclatori per le diverse tipologie di rifiuti (carta, vetro, plastica, lattine, batterie, oli esausti e batterie) prevedendo, nel caso, la possibilità di incentivare l'utilizzo di tali macchinari da parte dei cittadini attraverso l'emissione di buono sconto, nel caso di soggetti privati, da utilizzare in una delle aziende che hanno investito su tali macchinari e che di queste si servono per promuoversi"».

**23.2**

FATTORI, DONNO, SERRA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), punto 1), sostituire le parole: «o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio» con le seguenti: «e a qualsiasi altro livello».*

**23.0.1**

DE PETRIS, URAS

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici)*

1. Al fine di promuovere la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, nel rispetto della direttiva 2008/98/CE, all'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 1-*sexies*, aggiungere il seguente:

"1-*septies*. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero del-

l'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, incentivano le pratiche del compostaggio effettuate sul luogo stesso di produzione dei rifiuti come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione del tributo sui rifiuti, alle utenze che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità. Tale riduzione può arrivare al 50% della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute sono stabiliti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Tale decreto indica i tipi ed i quantitativi di rifiuti organici ed il metodo di trattamento da utilizzare. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero dell'ambiente, sono autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa".

2. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: alla lettera *e*) dopo le parole: "domestiche" sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche".

*b*) dopo la lettera *qq*) è aggiunta la seguente: "*qq-bis*) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti".

3. A copertura degli eventuali minori introiti conseguenti alle disposizioni di cui ai precedenti commi, si provvede per ciascuno degli anni 2015-2017, mediante riduzione, nel limite massimo di 10 milioni annui, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, ai cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**Art. 24.****24.0.1**

DE PETRIS, URAS

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:***«Art. 24-bis.**

1. Con riguardo alla necessità di implementare gli interventi volti a dare soluzione ai procedimenti aperti dall'UE per inadempienza alla normativa europea sul trattamento delle acque reflue urbane, carenza di depuratori e sistemi fognari, nonché per il mancato rispetto dell'obbligo di eliminazione di fosforo e azoto dagli scarichi in trentadue aree sensibili, le risorse assegnate al Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 70 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017.

2. Per la copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede per ciascuno degli anni 2015-2017, mediante riduzione di 10 milioni annui della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rideterminato dalla tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante riduzione di 60 milioni annui del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**24.0.2**

ARRIGONI, CANDIANI

**Respinto***Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.**

*(Bonifica delle discariche. Sentenza della Corte di Giustizia del 2 dicembre 2014 - Causa C-196/13)*

1. Entro 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, le regioni interessate dalla sentenza della Corte di Giustizia del 2 dicembre 2014 - Causa C-196/13 approvano i progetti per la bonifica o messa in sicurezza dei siti delle discariche presenti nel proprio territorio.



Ai fini del finanziamento degli interventi sono utilizzati, in via prioritaria a tale scopo le risorse provenienti dai programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti ciascuna regione, nonché la quota di cofinanziamento di fonte regionale».

---

### **24.0.3/1**

MORONESE, FATTORI, DONNO, SERRA

#### **Respinto**

*All'emendamento 24.0.3, capoverso «24-bis», al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «65 per cento» con le seguenti: «80 per cento»;*

*b) sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2016»;*

*c) sostituire le parole: «la quantità annua aggiornata dei rifiuti urbani e i quantitativi per ciascuno ambito ottimale che devono essere avviati alle varie tipologie di trattamento, meccanico-biologico, termovalorizzazione per combustione diretta o indiretta, digestione anaerobica, ecc.» con le seguenti: «i sistemi ottimali di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani da adottare nei singoli comuni del territorio regionale al fine di raggiungere gli obiettivi di riciclo prefissati»;*

*d) sostituire le parole: «i quantitativi di materie recuperabili attraverso il riciclo e quelli destinati al recupero energetico conseguibile attraverso i processi termici e biologici, nonché l'ammontare dei residui da conferire in discarica» con le seguenti: «le modalità di esclusione dal calcolo delle percentuali per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti eventualmente destinati a combustibile e a forme di recupero energetico»;*

*e) sostituire le parole: «la nuova pianificazione dell'impiantistica regionale, indicando localizzazioni definite o programmate, fonti di finanziamento, gestori e stime dei costi di investimento e di gestione; soluzioni impiantistiche per l'immediato trattamento in sicurezza dei rifiuti stoccati da anni sul territorio regionale» con le seguenti: «la pianificazione dell'impiantistica regionale, finalizzata al riciclo, riutilizzo, recupero dei rifiuti e compostaggio della parte organica indicando localizzazioni definite o programmate, fonti di finanziamento, gestori e stime dei costi di investimento e di gestione».*

---

**24.0.3/2**

MORONESE, FATTORI, DONNO, SERRA

**Respinto**

*All'emendamento 24.0.3, capoverso «24-bis», al comma 1 sostituire le parole: «65 per cento» con le seguenti: «80 per cento».*

---

**24.0.3/3**

MORONESE, FATTORI, DONNO, SERRA

**Respinto**

*All'emendamento 24.0.3, capoverso «24-bis», al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2016».*

---

**24.0.3/4**

MORONESE, FATTORI, DONNO, SERRA

**Respinto**

*All'emendamento 24.0.3, capoverso «24-bis», al comma 1 sostituire le parole: «la quantità annua aggiornata dei rifiuti urbani e i quantitativi per ciascuno ambito ottimale che devono essere avviati alle varie tipologie di trattamento, meccanico-biologico, termovalorizzazione per combustione diretta o indiretta, digestione anaerobica, ecc.» con le seguenti: «i sistemi ottimali di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani da adottare nei singoli comuni del territorio regionale al fine di raggiungere gli obiettivi di riciclo prefissati».*

---

**24.0.3/5**

MORONESE, FATTORI, DONNO, SERRA

**Respinto**

*All'emendamento 24.0.3 capoverso «24-bis», al comma 1 sostituire le parole: «i quantitativi di materie recuperabili attraverso il riciclo e quelli destinati al recupero energetico conseguibile attraverso i processi termici e biologici, nonché l'ammontare dei residui da conferire in discarica» con le seguenti: «le modalità di esclusione dal calcolo delle percentuali per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti eventualmente destinati a combustibile e a forme di recupero energetico».*

---

**24.0.3/6**

MORONESE, FATTORI, DONNO, SERRA

**Respinto**

*All'emendamento 24.0.3 capoverso «24-bis», al comma 1 sostituire le parole: «la nuova pianificazione dell'impiantistica regionale, indicando localizzazioni definite o programmate, fonti di finanziamento, gestori stime dei costi di investimento e di gestione; soluzioni impiantistiche per l'immediato trattamento in sicurezza dei rifiuti stoccati da anni sul territorio regionale» con le seguenti: «la pianificazione dell'impiantistica regionale, finalizzata al riciclo, riutilizzo, recupero dei rifiuti e compostaggio della parte organica indicando localizzazioni definite o programmate, fonti di finanziamento, gestori e stime dei costi di investimento e di gestione».*

**24.0.3**

ARRIGONI, CANDIANI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Gestione dei rifiuti in Campania. Procedura di infrazione n. 2007/2195)*

1. Allo scopo di definire le soluzioni gestionali ed impiantistiche da realizzare per risolvere in maniera strutturale la fase di «emergenza rifiuti» nel territorio regionale, la regione Campania, entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, approva un nuovo Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) con l'obiettivo primario di raggiungere il 65 per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani entro il 31 dicembre 2015. Il piano definisce in particolare:

la quantità annua aggiornata dei rifiuti urbani e i quantitativi per ciascuno ambito ottimale che devono essere avviati alle varie tipologie di trattamento, meccanico-biologico, termovalorizzazione per combustione diretta o indiretta, digestione anaerobica, ecc.;

i quantitativi di materie recuperabili attraverso il riciclo e quelli destinati al recupero energetico conseguibile attraverso i processi termici e biologici, nonché l'ammontare dei residui da conferire in discarica;

la nuova pianificazione dell'impiantistica regionale, indicando localizzazioni definite o programmate, fonti di finanziamento, gestori e stime dei costi di investimento e di gestione; soluzioni impiantistiche per l'immediato trattamento in sicurezza dei rifiuti stoccati da anni sul territorio regionale.

2. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 1, la regione Campania utilizza in via prioritaria a tale scopo le risorse provenienti dai programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti la regione Campania nonché la quota di cofinanziamento di fonte regionale».

---

**Art. 25.**

**25.1**

DE POLI

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«c) all'alinea del comma 5 dell'articolo 5, secondo periodo, le parole: "entro i seguenti limiti per ciascun soggetto obbligato:", sono sostituite con le seguenti: "ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 6; il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, può porre i seguenti limiti per ciascun soggetto obbligato:"».

---

**25.2**

DE POLI

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«c) al comma 1 dell'articolo 9, le parole: "dello Stato Italiano" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea"».

---

**Art. 26.**

**26.1**

CANDIANI, CONSIGLIO, URAS

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso 3), dopo le parole: «Il Ministero dello sviluppo economico», inserire le seguenti: «, sentite le Regioni territorialmente interessate,».*

---

**Art. 29.**

**29.0.1**

SILVESTRO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo n. 187 del 2000)*

1. All'articolo 2, comma 2, lettera *f*), del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, le parole: "il medico chirurgo o l'odontoiatra", sono sostituite dalle seguenti: "il medico chirurgo, l'odontoiatra o altro operatore sanitario autorizzato ad assumere la responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali in conformità con i requisiti nazionali"».

---

